

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1519

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993,
n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso
ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica
amministrazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'incriminazione di condotte illecite che, attraverso atti di corruzione e varie forme di abuso, colpiscono profondamente l'amministrazione pubblica, costituisce di per sé un'esigenza fondamentale per la vita democratica dello Stato. Questa esigenza si rivela ancora più intensa allorché si diffondono fenomeni come quello che, con un corrente neologismo, è chiamato «tangencrazia» e che - oggi - rischia di allargare la crisi di credibilità verso le istituzioni e verso lo stesso sistema politico.

Nasce, allora, il bisogno di rafforzare la reazione dello Stato contro queste condotte illecite, soprattutto con meccanismi giurisdizionali pronti e severi che rappresentino effettiva tutela della pubblica amministrazione e dell'intera collettività; tanto più che, in un periodo nel quale si chiedono a tutti pesanti sacrifici economici, corrisponde ad elementari e comuni regole etiche recuperare allo Stato danaro e beni costituenti il risultato dell'offesa patrimoniale alla sua amministrazione; così come risponde all'equità giuridica aggredire con misure cautelari, e poi ablativo dopo il riconoscimento della responsabilità penale, il patrimonio di persone che in conseguenza di quei fatti si siano illecitamente arricchiti.

Occorre aggiungere che già nel programma di Governo furono anticipate linee di maggior rigore nell'azione di contrasto alla criminalità amministrativa, con riferimento specifico a misure interdittive e di incompatibilità.

L'articolo 1 del provvedimento riproduce integralmente il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244.

Si tratta di disposizione che, come si legge nella motivazione della precedente relazione, apporta alcune modifiche all'originaria formulazione dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; le innovazioni riguardano il massimo della pena edittale e, conseguentemente la competenza - che diviene del tribunale - nonché l'area di applicabilità della norma, la quale viene a riferirsi espressamente non solo agli indagati, ma a tutti coloro che sono sottoposti a procedimento penale, in qualunque fase esso si trovi.

L'articolo 2 istituisce una nuova ipotesi di reato del quale possono rendersi responsabili gli imputati per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione specificamente indicati dalla norma.

L'illecito sussiste se tali soggetti dispongono di beni mobili o immobili o di altre utilità in misura sproporzionata al reddito dichiarato o alla attività economica esercitata, dei quali non siano in grado di giustificare la legittima provenienza.

È prevista la confisca obbligatoria dei beni medesimi.

L'articolo 3 allinea l'articolo 32-*quater* del codice penale al riformulato titolo del medesimo codice inerente i delitti contro la pubblica amministrazione e a nuove fattispecie di reato, interpolandovi un riferimento agli articoli 316-*bis*, 319-*bis*, 322 e 640-*bis*, del codice penale.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244.

Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1993.

Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Possesso ingiustificato di valori)

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Articolo 2.

(Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati.

Articolo 3.

(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater* - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)* - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO